



Roma, 13 Maggio 2016

NOR16132

SM

Oggetto: Pesatura container prevista dalla normativa Solas. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle linee guida.

Com'è noto, **dal 1 Luglio p.v** entreranno in vigore i nuovi emendamenti della convenzione SOLAS 74, relativi alla sicurezza della navigazione in mare e delle navi adibite al trasporto dei container i quali, tra le altre cose, prevedono la **pesatura obbligatoria dei container prima dell'imbarco su navi impiegate in viaggi internazionali**, attraverso l'acquisizione della "massa lorda del container verificata" – VGM (Regola VI/2 – Verified Gross Mass).

Per dettare i criteri e le norme tecniche di applicazione dei nuovi emendamenti, il Ministero dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – ha predisposto delle linee guida contenute nel decreto n. 447 del 5 Maggio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.110 del 12 Maggio 2016.

Nel premettere che, a breve, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto emetterà anche una circolare per risolvere alcuni dubbi generati dalle nuove disposizioni, il decreto:

- identifica il soggetto obbligato ad eseguire la pesatura nello "shipper", quindi nello spedizioniere. Peraltro, sono stati sollevati dei dubbi circa la corretta traduzione in italiano del predetto termine, per cui non è escluso che nella circolare in preparazione giungano dei chiarimenti sul punto;
- la pesatura deve essere effettuata con strumenti omologati ai sensi della normativa italiana in materia (d.lgs 517/1992, d.lgs 22/2007 e R.D. 226/1902 e ss. modifiche), muniti di contrassegno di verifica periodica non scaduto. Tuttavia, il par.7 prevede opportunamente un periodo transitorio fino al 30 Giugno 2017, in cui potranno utilizzarsi anche strumenti di pesatura non omologati ai sensi delle citate disposizioni, *"purché l'errore massimo permesso per detti strumenti non sia superiore a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati con analoghe caratteristiche metrologiche e, comunque, non sia superiore a ± 500 Kg."*
- la pesatura viene comprovata da un documento di trasporto (shipping document), originato dallo spedizioniere per fornire la massa lorda verificata del contenitore al comandante della nave (anche mediante il raccomandatario marittimo), o al suo rappresentante e al rappresentante del terminalista, sufficientemente in anticipo per consentire l'elaborazione del piano di stivaggio;
- per eseguire la pesatura, è possibile optare tra due metodi (par 3 delle linee guida), fermo restando che l'utilizzo del secondo (basato sulla somma dei valori ottenuti nella pesatura dei colli, dei materiali di rizzaggio e di imballaggio, e della tara del container) è riservato agli spedizionieri certificati secondo le specifiche dettate al par.4 delle Linee guida;
- in sede di controlli e verifiche dopo la prima pesatura, è stata prevista una tolleranza per ciascun contenitore pari al 3% della massa lorda verificata (VGM).

Il testo del decreto è disponibile al link sottoindicato. Torneremo comunque ad occuparci dell'argomento, non appena sarà stata emanata la circolare di approfondimento del Comando delle Capitanerie di Porto.

Cordiali saluti.